

CONV 619/03

CERCLE I 12

RESOCONTO

del:	Segretariato
ai:	Membri del circolo di discussione sulla Corte di giustizia
Oggetto:	Resoconto della riunione del 3 marzo 2003

1. Denominazione della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado

- 1) Il circolo ha proseguito le discussioni su un'eventuale modifica delle denominazioni degli organi giurisdizionali dell'Unione. Esso ha raggiunto un consenso sul mantenimento nel trattato della denominazione "Corte di giustizia" pur convenendo sull'opportunità di optare in futuro per "Corte di giustizia dell'Unione europea" invece di "delle Comunità europee". Si è inoltre confermato, in seno al circolo, l'orientamento a favore dei termini "tribunali specializzati" invece di "camere giurisdizionali".
- 2) La ricerca di una denominazione più adeguata per il Tribunale di primo grado si è rivelata più complessa in quanto occorrerà distinguere chiaramente, in tutte le lingue, tra Tribunale e Corte ed esprimere una gerarchia tra i due organi. Il Presidente ha concluso suggerendo di proseguire la ricerca con l'aiuto dei giuristi linguisti delle istituzioni.

2. Esame dell'articolo 230, quarto comma, del trattato CE

- 3) Il Presidente ha aperto il dibattito facendo riferimento al documento di lavoro n. 1 del circolo e al documento di lavoro precedente n. 21 del Gruppo II sullo stesso argomento.
- 4) Diversi membri del circolo hanno sostenuto l'opzione "a" o l'opzione "b" del documento di lavoro n. 1. Tuttavia, altri membri hanno osservato che ciascuna delle due opzioni rischia di

aprire troppo l'accesso diretto delle persone fisiche o giuridiche al Tribunale di primo grado, e quindi di modificare in modo sostanziale il sistema decentrato di tutela giurisdizionale; taluni membri hanno tuttavia sottolineato che la procedura di rinvio (articolo 234 TCE) non assicura una tutela adeguata nei casi in cui è in questione la validità degli atti comunitari stessi.

- 5) In tale ambito, alcuni membri hanno in particolare sostenuto che l'opzione "a" porterebbe, per esempio, a conferire un diritto di ricorso a tutti gli agricoltori che sarebbero direttamente interessati da un regolamento (o, in futuro, una legge) che istituisce un'organizzazione comune di mercato. Quanto all'opzione "b", taluni membri hanno affermato che essa potrebbe avere l'effetto di limitare, in determinati casi, la ricevibilità rispetto alla situazione attuale.
- 6) Quanto all'opzione "c", essa è stata qualificata, dai fautori dell'opzione "a" o "b", come un "minimo" di apertura o come riguardante soltanto una situazione molto particolare ossia quella del ricorrente che attualmente, quando contesta una sanzione, si vede costretto a violare un atto comunitario per poter accedere ad un giudice. Taluni membri, che si sono detti scettici riguardo all'opzione "a" o "b", hanno tuttavia riconosciuto che il problema individuato nell'opzione "c" potrebbe essere risolto.
- 7) La proposta scritta, sostenuta da diversi membri della Convenzione, volta ad instaurare un ricorso specifico fondato su una pretesa violazione dei diritti fondamentali, è stata respinta da una serie di partecipanti.
- 8) Infine, la proposta di semplificare il testo attuale dell'articolo 230, quarto comma, sostituendo "atti" a "decisioni" e sopprimendo i termini "pur appearing come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone" è stata accolta con favore da diversi membri.

3. **Esame del punto d) del mandato con riguardo agli atti di agenzie o organi istituiti dall'Unione**

- 9) Il Presidente ha evocato la possibilità di applicare l'articolo 230 TCE per contestare non soltanto gli atti delle istituzioni, ma anche quelle degli organi e delle agenzie dell'Unione. Egli ha sottolineato che, secondo la prassi attuale, gli atti comunitari che istituiscono queste

agenzie, contengono sempre disposizioni che sanciscono la competenza della Corte per questo tipo di atti. Anche se la maggioranza dei membri è in linea di massima favorevole ad una tale semplificazione, si è tuttavia convenuto di approfondire la questione sulla base di un documento di lavoro del Segretariato che illustri la prassi attuale.

4. Esame del punto e) del mandato concernente il meccanismo delle sanzioni

- 10) Il Presidente ha introdotto l'argomento proponendo l'eventuale soppressione, nell'ambito della procedura sanzionatoria dell'articolo 228 TCE, delle fasi preliminari della "messa in mora" e del "parere motivato", e persino, per talune cause quali quelle di "mancata comunicazione", l'eventuale conferimento alla Commissione del diritto di chiedere alla Corte, allorché lo ritenga opportuno, nello stesso procedimento, ad un tempo la constatazione di un inadempimento e la condanna ad una sanzione.
- 11) Dalla discussione è emersa un'apertura generale verso la possibilità di prevedere una procedura "fast track" all'articolo 228 TCE, quale evocata dal Presidente. Gli altri suggerimenti avanzati, quale quello di introdurre termini procedurali obbligatori o di fare obbligo alla Commissione di avviare procedure di infrazione, hanno suscitato reazioni più misurate.

5. Riflessione su un'eventuale estensione del mandato del circolo di discussione

- 12) Il Presidente si è chiesto se il circolo ancora dovesse occuparsi della problematica di un'eventuale estensione della competenza della Corte nei settori della PESC e della giustizia e affari interni, pur riconoscendo che, in quest'ultimo settore, la questione è già stata oggetto di una raccomandazione del Gruppo X "Libertà, sicurezza e giustizia".
- 13) In seguito ad un primo scambio di vedute, si è convenuto di non trattare questa problematica nel progetto di relazione che il Presidente distribuirà ai membri, ma di affrontarla in un documento di lavoro distinto del Presidente, affinché nella riunione del 17 marzo i membri possano pronunciarsi, su tale base, sul modo più appropriato di procedere.